

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TANGA e RICCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 NOVEMBRE 1979

Modifiche ed integrazioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, recante norme sullo stato giuridico del personale non insegnante delle scuole materne, elementari, secondarie e artistiche

ONOREVOLI SENATORI. — Nell'ordinamento vigente dell'amministrazione locale per l'istruzione materna ed elementare non sono previste norme sul personale non insegnante della carriera ausiliaria (bidelli).

L'articolo 55 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, tra gli obblighi dei comuni per il funzionamento delle scuole pone il « servizio » e la custodia delle scuole stesse.

Di fatto, però, i comuni nella quasi totalità, per la situazione di notevole inadeguatezza dei mezzi finanziari, non hanno mai provveduto in modo soddisfacente ad assicurare il servizio di bidelli di cui trattasi, con pregiudizio della funzionalità delle scuole.

Molti plessi scolastici sono ancora addirittura privi del servizio di bidelli, senza alcuna garanzia per la pulizia dei locali.

Nella nuova normativa sul personale non insegnante delle scuole di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, si pone ancora a carico dei comuni l'onere per i bidelli delle scuole materne

ed elementari, mentre è assunto dallo Stato l'onere per gli applicati di segreteria delle scuole stesse.

Pertanto, sul piano dell'attuale ordinamento dei servizi di cui trattasi, non può non farsi la comparazione con l'ordinamento di analoghi servizi nell'altro settore delle scuole di istruzione obbligatoria, cioè delle scuole medie statali, ove sono previsti i ruoli organici per il personale ausiliario (bidelli) con spesa a carico dello Stato.

Nelle istituzioni scolastiche dell'intero arco della scuola dell'obbligo non si giustificano pregiudizievoli sperequazioni di ordinamento, con gravi riflessi sul regolare andamento dei servizi.

Il presente disegno di legge intende eliminare le lamentate disparità al fine di assicurare le migliori condizioni obiettive per lo svolgimento degli importanti servizi in parola, con conseguente positivo riflesso sulla vita delle istituzioni scolastiche.

Attesi i validi motivi a base del disegno di legge, si confida nel favorevole voto.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

La tabella *B* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, nella parte relativa agli organici del personale non insegnante dei circoli didattici delle scuole materne ed elementari, è sostituita da quella annessa alla presente legge.

Art. 2.

Il personale della carriera ausiliaria in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, regolarmente assunto nei ruoli delle amministrazioni comunali, è inquadrato nei corrispondenti ruoli del personale non docente, previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420.

Art. 3.

Ai concorsi di immissione nei ruoli delle carriere ausiliarie di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, è ammesso il personale non di ruolo (avventizio, provvisorio, giornaliero, contrattista o cottimista) che abbia prestato esclusivamente servizio di bidello o inserviente, presso scuole materne o elementari con spesa a carico delle amministrazioni comunali, per almeno un anno, senza demerito, con qualifiche corrispondenti a quelle dei ruoli per i quali i concorsi sono indetti.

Art. 4.

A decorrere dall'esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore della presente legge cessa la corresponsione a favore dei comuni del contributo statale per le spese per l'istruzione pubblica obbligatoria.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO

TABELLA B

ORGANICI DEL PERSONALE NON INSEGNANTE DEI CIRCOLI DIDATTICI DELLE SCUOLE
MATERNE ED ELEMENTARI

| Numero delle classi (a) | Segretari | Applicati | Assistenti di scuola materna (b) | Bidelli |
|----------------------------|-----------|-----------|--|---------|
| Fino a 10 | 1 | — | — | 3 |
| » 15 | 1 | — | — | 4 |
| » 20 | 1 | — | — | 5 |
| » 25 | 1 | 1 | — | 6 |
| » 30 | 1 | 1 | — | 7 |
| » 35 | 1 | 1 | — | 8 |
| » 40 | 1 | 2 | — | 9 |
| » 45 | 1 | 2 | — | 10 |
| » 50 | 1 | 2 | — | 11 |

Nei circoli didattici con un numero di classi o sezioni superiore a 50 il numero degli applicati aumenta di una unità per ogni gruppo di otto classi, a partire dalla quinta classe di ogni gruppo, ed il numero dei bidelli di una unità per ogni gruppo di quattro classi, a partire dalla prima classe di ogni gruppo.

Fino a quando non saranno istituiti i circoli per le scuole materne, il numero delle relative sezioni si aggiunge a quello delle classi del circolo didattico in cui funzionano le sezioni stesse.

Le classi di doposcuola, di attività integrative e i corsi a funzionamento serale concorrono a formare il numero complessivo di classi in rapporto al quale sono determinati gli organici.

Qualora nella scuola funzionino corsi integrativi, sperimentali, nonchè di attività di educazione

popolare o permanente, il numero degli applicati e dei bidelli è aumentato di una unità rispettiva.

Qualora la scuola funzioni in più sedi (succursali e sezioni staccate), il numero dei bidelli è aumentato di una unità per ogni succursale o sezione staccata.

Nelle scuole fornite di palestra il numero dei bidelli è aumentato di una o due unità a seconda che vi siano almeno nove classi o che ve ne siano più di ventidue. Quando la palestra è comune a più scuole, le rispettive classi si sommano e i bidelli sono assegnati alla scuola che amministra la palestra. Uno dei bidelli è destinato alle funzioni di guardiano e custode dei locali, con diritto all'uso di appositi locali, se disponibili, per alloggio.

(a) Nelle scuole pluriclassi il computo delle classi si riferisce al numero di insegnanti assegnati.

(b) Un assistente per ogni gruppo di 3 sezioni o frazione di 3.

Per le scuole materne normali, alle quali siano aggregate sezioni speciali, i posti di assistente sono istituiti distintamente per i due gruppi di sezioni.